Gli antichi Statuti municipali di Montevarchi

Dall'esame attento e diligente degli statuti coi quali si governavano i nostri comuni è dato formarsi un concetto più o meno completo di quella parte della loro storia che riguarda gli ordinamenti municipali, le costumanze il commercio, le istituzioni diverse e lo svolgimento progressivo della vita pubblica nei vari suoi rami. È in questo intendimento che io mi detti a esaminare pazientemente e in parte anche a trascrivere la collezione degli Statuti del comune di Montevarchi che si conservano nel R. Archivio di Stato di Firenze, dei più antichi ed importanti dei quali mi propongo dare un breve cenno.

La terra di Montevarchi, ben lo disse e lo dimostrò il compianto nostro Collega Giulio Cesare Carraresi nella sua erudita memoria sulle origini di Montevarchi e della sua Chiesa Maggiore, è d'origine assai più antica di quanto comunemente si credeva in seguito alla frase più oscura che erronea di Filippo Villani, che ne attribuisce la fondazione al conte Guidoguerra di Marcovaldo dei conti Guidi. Da un documento contenuto nel vol. 22 dei Capitoli del Comune di Firenze che si custodiscono in quel R. Archivio di Stato e appartenente all'epoca nella quale Guidoguerra era vivo e verde, chiaramente si rileva che Montevarchi in quel tempo aveva già uno sviluppo commerciale di tal natura, da non poterlo attribuire che a una lunga e profonda esistenza. Si tratta di un.

di compra e vendita ~~stipulato in quel giorno~~ rogato il 1 gennaio 1261 al Bucine dal notaio Ruggero da Papiano, col quale alcuni abitanti di Pogi vendevano al conte Guido di Tegrimo (anch'egli della stirpe dei conti Guidi) il castello di Pogi con le sue mura e torri ~~e diversi~~ un palazzo presso una di quelle torri e diversi altri immobili fra i quali un podere dato in affitto per l'annuo canone di 22 staia di grano ad starium Montequarchensem, cioè da ragguagliarsi allo staio di Montevarchi. Se dunque in quell'epoca Montevarchi aveva già speciali misure sue pei cereali che servivano di norma nei contratti stipulati anche a distanza, bisogna concluderne che era anche allora, come ai nostri giorni, l'emporio commerciale d'una gran parte del Valdarno superiore: cosa che non poteva accadere in un giorno, ma che ci rappresenta un avanzato e importante progresso economico, la cui origine doveva essere ben remota.

E una terra di tale importanza doveva avere già da tempo il suo statuto municipale. Disgraziatamente però finora non mi è stato dato conoscere l'esistenza di altro statuto di Montevarchi più antico di quello del 24 marzo 1375 (1376 stile comune) che non è il primo, come rilevasi chiaramente dal preambolo dove è detto che gli statutari avevano l'incarico di correggere gli antichi statuti e farne dei nuovi. È un codice membranaceo di 0,32 X 0,23, in pessime condizioni per essere stato probabilmente del tempo sott'acqua, per modo tale che le pagine avendo aderito fra loro,

24 Marzo 1375 (1376 stile comune)

completo, fatta eccezione pel titolo di un capitolo del libro terzo, due del primo dei danni dati e due del secondo distrutti, mancanti o obliterati affatto tanto nel testo che nell'indice e per alcuni pochi mutilati, che però in generale si capisce di che trattano: questi non saranno più d'una dozzina, scarso numero di fronte al totale di 225 in un codice così mal trattato. Dove mi è stato possibile di leggere, anche a scapito della mia vista, ho trascritto lunghi frammenti e capitoli interi, che potrebbero formar soggetto d'una importante pubblicazione.

1 libro

Il primo libro comprende 41 capitoli 20 dei quali riguardano i diversi uffici e cariche del comune, 20 la procedura nei giudizi civili e uno l'ordinamento del mercato.

2° libro

Il secondo libro, intitolato de maleficiis, consta di 35 capitoli, parte dei quali relativi alle pene per delitti comuni e parte contenenti disposizioni proibitive per lo più di polizia municipale.

4° e 5° libro

Seguono poi due libri dapnorum datorum, cioè dei danni dati, il primo di 22 e il secondo di 50 capitoli dove si verifica la mancanza delle carte accennata di sopra; e anche in questi due vi è una mescolanza di materie diverse.

3° libro

Il terzo, che è il più copioso di tutti e cinque, ha 77 capitoli dove si trova d'ogni cosa un poco, ma più che altro vi hanno luogo disposizioni di polizia municipale

Ordinamenti municipali

10 feb. 1385

Gli ordinamenti municipali di Montevarchi che per ordine cronologico succedono immediatamente allo statuto del 1376 nell'Archivio di Stato di Firenze, sono contenuti in un volume in parte cartaceo e in parte membranaceo legato in pergamena; Classe XII N° 403. Ivi primo si presenta lo statuto (o riforma) del 10 febbraio 1385 (1386 stile commune) in un quaderno 0,30 X 0,22 di 12 carte non numerate, delle quali 10 scritte e 2 bianche e sta in 35 rubriche, completo e originale, scritto e pubblicato per mano di ser Antonio del q. Francesco Gangalandi notaro pubblico fiorentino. È singolare che, sebbene redatto a Montevarchi, pure gli statutari non sono montevarchini, ma nobili cittadini fiorentini a tale oggetto designati dalla sorte; cioè Leonardo di Giovanni Strozzi, Giovanni di Francesco Burelli e Brunetto di Piesa da Verrazzano.

Questo volume contiene lo statuto delle ville di Montevarchi (cioè S. Tommè e S. Marco) dell'8 agosto 1415, in 30 rubriche scritte su dieci carte non numerate. Di questo statuto vi è nello stesso ~~volume~~ una copia mutilata scritta in pergamena. E vi sono poi riforme, aggiunte e correzioni agli statuti del comune di Montevarchi che dal 1386 arrivano fino al 1573.

In un altro volume legato in asse (Classe XII n.° 262) sono prima di tutto gli statuti e riforme di S. Giovanni dai primi anni del secolo XVI fino al 1563, lo statuto di Montevarchi del 2 novembre 1528 in 49 capitoli e quello del 28 settembre 1593 in 63: quest'ultimo non è altro che una copia del primo con aggiunte e correzioni. Vi sono poi riforme e nuovi capitoli che arrivano fino al 18 settembre 1748.

Essendomi proposto di trattare degli antichi statuti di Montevarchi, è principalmente dallo statuto del 1376 e dalla riforma del 1386 che ho estratto le notizie che verrò esponendo; ma ho dovuto anche ricorrere ad altri documenti posteriori contenuti nel volume legato in pergamena, tralasciando però quasi del tutto quelli dell'altro legato in asse.

Statuto del 24 Marzo 1375 (1376 st. com.) e riforma del 10 Febbraio 1385 (1386 st. com.)

POTESTÀ

Venendo anzitutto a trattare dei diversi uffici del comune, senza occuparsi del potestà che era nominato dal comune di Firenze, tutti gli altri ufficiali venivano creati estraendo dalle borse a tal scopo formate le schede contenenti i nomi di più persone o anche di una sola a seconda dei diversi uffici. Ma se durante il tempo che costoro duravano in ufficio qualcuno fosse venuto a mancare o in

o qualunque modo non avesse po-
tuto assumere o continuare
l'ufficio, vi si suppliva estraendo
da altre borse dette degli *spicciolati*
altre schede in ciascuna delle
quali stava scritto un sol nome.
Tutte queste borse si ~~custodivano~~ tenevano in una cassa
chiusa a due chiavi nella sagrestia della
chiesa di S. Lodovico (ora detta di Cennano)
~~sotto la custodia~~ dei frati minori di S. Fran-
cesco, sotto la custodia del guardiano
o sagrestano.

NOTARO DEL PIANO

Primo fra gli ufficiali del comune
veniva il notaro detto *del piano*,
che aveva per attribuzione giudica-
re dei danni dati e vigilare alla
custodia diurna e notturna del comu-
ne con un adeguato numero di fa-
migli a tale uopo destinati.

8 DIFENSORI

I *difensori*, in numero di otto, costituiva-
no un magistrato speciale e prin-
cipale, una specie di piccolo senato,
le cui attribuzioni non sono bene
determinate.

8 BUONOMINI DELLE SPESE

Gli otto *buonomini delle spese*, dovevano
esaminare e calcolare almeno una
volta il mese insieme ai difensori
le spese fatte dal camarlingo generale
del comune e proporne l'approvazio-
ne o il rigetto al *Consiglio Generale*,

30 CONSIGLIERI (Consiglio Generale)

che era composto di 30 consiglieri, si
adunava a suono di campana e trat-
tava degli interessi del comune come
i nostri consigli municipali.

2 RETTORI DEL COMUNE (poi Gonfalonieri)

I *rettori* del comune erano in numero
di due e in appresso si dissero gonfalonieri.

CAMARLINGO GENERALE

Il *Camarlingo generale* riscuoteva i de-
nari del comune che da diverse parti
gli affluivano e pagava le spese

regolarmente approvate e quelle stabilite da statuti o riforme.

2 CASTALDONI

I così detti Castaldoni, in numero di due, vigilavano alla buona manutenzione delle vie, ponti e fossi del comune e avevano certe attribuzioni riguardanti i venditori di pane nel mercato.

2 UFFICIALI PER LE IMPOSTE E LE CONDANNE

Due pure erano gli ufficiali destinati a riscuotere le imposte e le condanne registrate nel registro del comune a ciò destinato: specie di esattori, che versavano poi il denaro nella cassa del camarlingo generale, ricevendo un aggio in compenso delle loro fatiche.

2 PESATORI DEL SALE

2 MASSARI

2 CAMARLINGHI

I pesatori del sale erano due, e due i massari e camarlinghi del comune.

ALLOGATORI DELLA NAVE

Vi erano anche gli allogatori della nave forse quella che passava l'Arno in faccia a Terranuova; ma l'imborsazione per questo ufficio fu tolta per consenso degli statutari del 1386, dopo un colloquio avuto con diversi terrazzani.

4 UFFICIALI DELLA LIRA

Gli ufficiali detti della lira (officiales libre) ossia delle imposizioni, erano quattro.

4 DIRIZZATORI O CONSERVATORI

Quattro pure erano i dirizzatori o conservatori del comune, che avevano l'incarico di una speciale vigilanza sugli artigiani della terra e sulle vendite che questi facevano.

8 SINDACI

Otto erano i sindaci, ossia i revisori dei conti e dell'operato del potestà, del camarlingo generale e del camarlingo della Compagnia del Latte.

Compagnia del Latte

2 Rettori
4 Consiglieri
1 Camarlingo

SPEDALE DI S. M. del Pellegrinaggio

Operai dell'Ospedale
Camarlingo dell'osped.
Custode spedalingo o spedaliere

2 PACIARI

1 PESATORE DEL MULINO

All'amministrazione ed erogazione delle entrate di questa Compagnia che fin da principio era sotto la tutela del commune, erano preposti e delegati due rettori, quattro consiglieri e un camarlingo. E quando in epoca indeterminata sorse lo Spedale detto di S. Maria del pellegrinaggio, furono creati anche per questo gli operai e il camarlingo dello spedale, che aveva un custode detto spedalingo o spedaliere per il servizio dei poveri ivi ricoverati.

Due erano i paciari, ufficiali destinati a conciliare le vertenze insorte fra i cittadini; uno il pesatore del mulino appartenente al commune dove i ~~comunisti~~ cultivatori erano obbligati a far macinare i cereali. Più tardi, cioè dopo la riforma del 1386 si trovano i venditori dei proventi della piazza e i quattro uomini sulla guerra e sulla peste, e tralascio di accennare altri uffici e cariche cui si riferiscono altri statuti più moderni.

=

~~Trovando~~ Passando ora a dare un cenno di alcune disposizioni speciali dei detti statuti, per quanto riguarda il servizio religioso, si estraeva uno dei cappellani della canonica di S. Lorenzo che doveva per un mese ufficiare la cappella della reliquia del latte di M. V. e tenerne in ordine l'altare e le lampade. In appresso l'ufficio di questo cappellano, detto del Latte,

Cappellano del Latte

durava quattro anni e il titolare poteva essere confermato. Gli si davano 20 staia di grano all'anno godeva l'usufrutto della vigna di detta cappella posta a Cennano e l'uso di una casuccia (domuncula) per sua abitazione posta presso il campanile della canonica, con l'obbligo di celebrare la messa nella cappella almeno quattro volte la settimana. A quest'obbligo, con la riforma 21-22 marzo 1491 (1492 stile commune) fu aggiunto quello di celebrare la messa all'avemaria del giorno per un mese nel tempo della sementa, per comodo dei lavoranti che volessero ascoltarla. La festa della reliquia del latte si celebrava solennemente quindici giorni dopo la Pasqua di resurrezione e altra festa solenne ricorreva per la Concezione di M. V. il dì 8 dicembre. A queste feste concorreva con offerte in denaro e generi il comune, che pagava pure lo stipendio al predicatore quaresimale, tenuto a predicare alternativamente un giorno nella Canonica e un giorno nella chiesa di S. Lodovico.

Riforma del 21-22 Marzo 1491 (1492 stile comune)

Istruzione pubblica

L'istruzione pubblica era bastantemente curata. Lo statuto del 1376 ordina che i difensori e gli ufficiali delle spese sieno tenuti a nominare un maestro di grammatica col salario, patti e condizioni che a loro piacerà: "(unum bonum et sufficientem
" magistrum gramatice, qui stare
" debeat ad docendos pueros dicti
" communis in dicta terra Montis
" marchi)". Nella riforma del 14 settembre

Riforma del 14 Settemb. 1488

1488 sono esclusi dagli uffici di sindaci del camarlingo del comune rettori della Compagnia del latte, operai dello spedale e pesatori del mulino ~~[illegible]~~ coloro che non sanno leggere e scrivere, e viene nominato maestro dei fanciulli e predicatore insieme fra Mariotto francescano, assegnandogli L. 22 per la scuola e 18 per la predicazione. Nella stessa riforma è autorizzato a fare scuola ser Antonio di Francesco da Galatrona cancelliere del comune, con facoltà di ricevere mercede dagli scolari: eguale concessione venne fatta ai due successori di ser Antonio nel suo ufficio. Nella riforma del 1500 il salario del maestro di scuola che deve insegnare leggere, scrivere, grammatica e abbaco, è portato a 20 fiorini di L. 4 e 5 soldi, con facoltà di ricevere mercede dagli scolari i cui genitori non pagano gravezze nel comune. Nel 1516 si autorizzano i difensori a nominare, oltre il maestro, occorrendo, anche un ripetitore.

Maestro dei fanciulli

Riforma del 1500

Per quanto riguarda la pubblica salute troviamo nella riforma del 1386 nominati medici del comune maestro Duccio di Trincia e maestro Pietro di lui figlio, coll'obbligo di risedere a Montevarchi e curare gli infermi di quella terra a tutta cura gratuita (sine aliquod percipiendo ... gratis gratia et amore) coll'annuo salario di L. 100 fp. Venuto a morte maestro Duccio, il figlio Pietro fu nuovamente confermato ~~[illegible]~~ con salario di L. 80 il 24 novembre 1411. Dopo quell'anno non si trova negli statuti alcun altro provvedimento per nomina del medico comunale per cui è da ritenersi che d'allora in poi

Pubblica salute MEDICI

Riforma del 1386.

24 Nov. 1411

vi provvedessero i difensori e il consiglio generale. Per la pubblica igiene poi sono tali e tante minute e savie prescrizioni, che ai nostri tempi dei bacilli e dei microrganismi non si potrebbe desiderare di più. Il solo statuto del 1376 ha non meno di 14 capitoli contenenti disposizioni proibitive per procurare la salubrità dell'acqua, dell'aria, delle case, delle vie e dei commestibili, senza contare altri capitoli sul divieto di occupazione ~~[illegible]~~ e ingombro del suolo pubblico: le successive riforme e statuti ne contengono pure in gran numero.

Mercato

Le molte e svariate disposizioni relative al buon ordine del mercato, che fino d'allora si faceva, come oggi a Montevarchi in die Jovis, cioè il giovedì di ogni settimana, lasciano facilmente intendere come quel mercato aveva anche a quei tempi grandissimo concorso di gente vicina e lontana e formava grande utilità e decoro di questa terra: un tal fatto dura anche attualmente e ci auguriamo che durerà anche in avvenire. Nell'accennare alcuni di questi ~~provvedimenti~~ ordinamenti, per non abusare della vostra pazienza, non oltrepasserò la riforma del 1500.

Staia

Il comune aveva fatto fare alcuni staia (il numero non si legge nello statuto del 1376 per rottura della pergamena ma di una riforma posteriore è determinato in dodici) marcati collo stemma del comune di Montevarchi e con quello del comune di Firenze. Questi staia venivano consegnati dai difensori a persona degna di fede, che ogni

giovedì li metteva in piazza, dove ri=
manere dovevano da mattina a sera e
che dovevano servire a misurare il
grano e tutti gli altri cereali, legumi e
biade che si vendevano nel mercato, con
esclusione di qualunque altra misura.

Nessun mercante poteva comprare o far
comprare grano o altre biade, nè andare
incontro a chi veniva al mercato o vi reca
va mercanzie, innanzi l'ora di nona: lo
stesso divieto si faceva ai trecconi e treccole
riguardo ai commestibili; anzi a costoro
fu espressamente proibito in uno statuto
posteriore di andare il giovedì a comprare
fuori del castello biade o commestibili,
ma ogni compra di tali generi doveva farsi
nel mercato. Non si potevano in detto
giorno vendere fuori delle porte di Mon=
tevarchi ova, cacio e polli. Non si pote=
vano tenere bestie di sorta davanti alle
case altrui o davanti alle chiese e al
palazzo del potestà; e questo deve intendersi
per le bestie da soma e da cavalcare, per=
chè le bestie da vendersi dovevano condur=
si nel mercatale.

E perchè fosse libero a qualunque persona
di venire al mercato, fu prescritto che i
debitori sottoposti ad esecuzione reale non
potessero esser gravati il giovedì mentre an=
davano o tornavano dal mercato; disposi=
zione confermata anche negli statuti più
moderni.

Per evitare l'ingombro della piazza, con la
riforma del 1428 fu ordinato a coloro che
venivano di fuori il giovedì per vendere
mercanzie a Montevarchi, di stare e tenere
le merci ~~nella metà di questa~~ in detta
piazza soltanto nella metà di questa verso
la chiesa di S. Lorenzo, dovendo l'altra metà
restar libera per la vendita dei cereali. E a pro
posito d'ingombri e d'ordinamento del mer
cato, mi piace di riferire ~~trascrivere questa parte della mia lettura riferendo~~ testualmente il capo
5 della riforma del 5 agosto 1500.

1428
merci vendute
solo metà piazza
altra metà cereali

Riforma del
5 agosto 1500

"Item, simili modo et forma, e' prefati
riformatori veduto e considerato come
el mercato che si fa in giovedì nel ca-
stello di Montevarchi per legge è libero
e sicuro e tuttavolta cresce e amplia
per modo che essendo la piazza del
comune piccola, non vi si può raggira-
re con le mercatanzie rispetto alle vasa
che si tengono e pongonsi in terra in
detta piazza e rispetto alle bestie cariche
di legname che tuttavolta vengono e
vanno per detta piazza e per le vie; e
volendo ordinare detto mercato in modo sia
comodo a ognuno, pertanto providono,
deliberorono e statuirono che per l'avvenire
in tal dì di mercato non si possa nè
debba tener vasa di nessuna ragione
in detta piazza quanto tengono le vie da
piè e da capo di detta piazza, sotto pena
di 20 soldi piccioli per ciascheduno che
contrafacessi e per qualunque volta, da
essere applicati in utile di detto comune
eccetto chi avessi botteghe in piazza sue
o a pigione, possa e a lui sia lecito tene-
re in dette botteghe quella quantità di
vasa volessi, sanza alcuno pregiudizio.
E perchè detti vasi abbiano luogo, si asse-
gna loro la piazza ¶ de' Frati (ora Magiotti),
nella quale possino e debbino tenere
dette vasa, sotto detta pena quando altro-
ve le tenessino, eccetto nelle loro proprie
abitazioni. E che per l'avvenire tutto el
legname che in tal dì venissi a vendere
in detto castello, così da ardere come da edifi-
care e ogni altro legname, debba stare
nella piazza che si dice la piazza dell'Olmo
(ora del Cresto) e dalla piazza de' Frati in
giù sotto detta pena, acciocchè non im-
pedisca le altre mercatanzie. E ancora
per levar via ogni pericolo, non si
possa in detto castello nella piazza e nella
loggia del comune e nelle strade pubbliche
e nei chiassi e stradelle che s'usano per via

¶ che si dice la piazza

Vasi in Piazz Magiotti

legname Piazz dell'Olmo

"E che tutte le bestie che vengono al ditto
mercato per vendere, si debbino tenere fuo-
ri della porta al mercatale, come insino

MOR

" e in nessuno modo tenere in tal dì
" bestia nessuna di qualunque ragione
" legata in detti luoghi e vie, ma debbansi
" tenere fuori di dette vie e luoghi e fuori
" della terra, o nelle stalle, sotto pena di
" soldi 10 piccioli per qualunque bestia e
" per qualunque volta; eccetto che e' ma-
" niscalchi, e' quali possino tenere due e
" per insino in tre bestie per volta all'u-
" scio loro proprio, di quelle che ferrassino
" o volessino ferrare; e ferrate fussino, levar-
" le via sotto detta pena. [E che delle pre-
" dette cose ne possa procedere e condanna-
" re il cancelliere del comune che pe' tem-
" pi sarà, ad accusazione del campaio e
" di qualunque altro accusassi; e possano
" detti tali delinquenti essere presi e
" gravati per tali condennagioni in detto
" dì et ogni altro e abbine il campaio
" e il cancelliere la rata loro come degli
" altri danni dati e come per gli ordini
" si dispone." E qui da notarsi come l'appli-
cazione di tali disposizioni era così rigorosa
da far cessare nel giovedì quella benevola
sospensione degli atti esecutivi di che si
è fatto cenno superiormente.

["E che tutte le bestie che vengono al detto mercato per vendere, si debbino tenere fuori della porta al mercatale come insino a qui s'è usitato, sotto detta pena"

MORALE

La morale e la pubblica sicurezza trovavano
anch'esse garanzie negli antichi Statuti mu-
nicipali di Montevarchi. Quello del 1376
puniva i bestemmiatori e coloro che giurava-
no al corpo et al sangue. Non permettevasi
alle meretrici di abitare o rimanere nella
terra di Montevarchi, ma dovevano stare
di cala e fare i loro affari fuori delle mu-
ra in luogo onesto e coperto; e chi avesse loro affittato
~~loro~~ case nell'interno del paese era colpito
da grave pena pecuniaria. Nessuno, all'in-
fuori dei difensori, finchè durava il loro uf-
ficio, poteva portare armi nell'interno del
paese, nè era permesso entro le mura di
Montevarchi saettare, con arco, balestra o stromento con-
genere. Dopo il terzo suono della campana

non si poteva girare di notte per la terra di Montevarchi senza lume acceso. Da tale disposizione erano eccettuati i preti, i medici le persone che uscivano per assistere i malati e quelle che si recavano al forno per cuocere il pane o al pozzo per attingere acqua. Dopo il terzo suono della campana doveva anche ognuno chiudere l'uscio della propria casa.

6 febbraio 1458

Queste proibizioni dell'antico statuto sono in parte confermate dalla riforma del 6 febbraio 1458, che proibisce a chiunque di girare senza lume per Montevarchi dopo la campana che si suona a <u>due ore di notte</u>: ecco testualmente la disposizione: "Item, ad hoc ut

cioè due ore dopo l'Ave Maria della sera

" juvenes et habitantes communis Montisvar"
" chi fiant modestiores et a multis lascivis
" ac malis que noctis tempore committunt
" se abstineant formidine pene, statuerunt
" quod quicumque cuiuscumque status et
" conditionis existat, non possit post sonum
" campane ire sine lumine per castrum
" Montisvarchi, que debeat pulsari post
" duas horas noctis; possit et debeat per
" potestatem communis Montisvarchi
" condepnari pro qualibet vice in solidis
" viginti" &c.

Giuochi

Era vietato di giocare per tutta la terra di Montevarchi a tavole e giuochi d'azzardo; però la riforma del 1386 permise a ognuno di giocare ai dadi e agli scacchi, purché fuori di casa. Un altro giuoco era vietato dallo statuto del 1376, cioè quello detto <u>ad ughectas vel tocco bocco</u>: non mi è però riuscito di poter capire di qual gioco si trattasse, perché è il manoscritto in quel punto affatto illeggibile.

DONNE

Questo stesso statuto non era molto gentile con le donne. Non parlo di quelle che per ragioni d'ordine e di morale dovevano stare fuori della terra: per queste ci erano, e si capisce, dei giusti motivi. Ma nelle disposizioni che ora vado a enunciare, tutte relative alle donne, ve ne sono ~~di queste~~ alcune

che dovevano riuscire veramente vessatorie.

Non potevano prender parte a un corteo nuziale più di dieci donne, sotto pena di 20 soldi per chi le aveva invitate e 10 soldi per le donne che trasgredissero il divieto.

Non era loro permesso di portare il lutto al di là di un anno per il marito, padre, madre, fratello e figlio e di sei mesi pel suocero suocera, cognato, cognata e figlia, sotto pena di 40 soldi.

Sotto la stessa pena era loro vietato di far visita alle puerpere nei primi otto giorni dopo il parto, fatta però eccezione per le consanguinee di primo, secondo e terzo grado e per le vicine fino a quattro case dalla abitazione della puerpera.

E dalla multa di 40 soldi era pure colpita la donna che fosse andata alla casa d'una persona morta prima d'un mese dal giorno della sepoltura, a meno che si trattasse di consanguinei nei gradi sunnominati.

Era anche vietato alle donne di stare nelle chiese dalla parte degli uomini o in coro mentre si celebravano gli uffici divini, sotto la pena di 5 soldi.

Sotto la comminazione della stessa pena era proibito a ogni donna, di qualunque condizione si fosse, filare o portare e tenere la rocca nel mulino del comune, in qualunque forno della terra di Montevarchi e nella piazza del comune, cioè dalla metà di via ~~[illegible]~~ davanti fino alla metà della via di S. Lorenzo ~~[illegible]~~ (a medio strate anterioris usque ad medium strate Sancti Laurentii) come pure in qualunque chiesa di Montevarchi.

Strade

Questi nomi di strade mi richiamano un altro capitolo del medesimo statuto del 1376, cioè il 9.° del III libro, riguardante i luoghi dove dai banditori

Strade

dovevano pubblicarsi i bandi del comu-
ne. Sebbene quel punto del manoscritto
sia danneggiato oltre ogni dire, pure
i nomi delle quattro strade nelle qua-
li dovevano esser pubblicati i bandi
municipali si possono leggere di-
stintamente e sono: via di S. Antonio
via di S. Lorenzo, via davanti e via
di Cennano (in strata sancti Antonii
in strata sancti Laurentii, in strata
anteriori, in strata Cennani). Que-
ste strade in tempi assai vicini
hanno in parte mutato nome,
ma oltre i vecchi vivono molti che non hanno
ancora i capelli bianchi e che si
debbono come me rammentare abbastanza
bene di quando le dette strade si
chiamavano tutte coi nomi regi-
strati nello statuto del 1376. Ora io
dico, che se 523 anni indietro la
terra di Montevarchi aveva le
sue quattro strade che ha anche at-
tualmente (e di questo non può du-
bitarsi), non sarà audacia l'argo-
mentare che anche l'estensione
del fabbricato non dovesse essere
molto inferiore all'attuale, astra-
zion fatta, ben s'intende, dalle co-
struzioni che si trovano fuori delle
vecchie quattro porte Mercatale
fiorentina, del Mulino e del Gamba
l'ultima delle quali è la sola che
rimanga ed è precisamente la vol-
ta sotto l'attuale Agenzia delle imposte
dirette.

Fino da tempi remotissimi la terra
di Montevarchi era divisa in par-
te di sopra (septa de supra) che
era dalla piazza verso la porta a
Mercatale e parte di sotto (septa de

21-22 Marzo 1491 (1492 st. com.)

QUARTIERI

subtus) dalla piazza ~~alla~~ verso la porta fiorentina. Di una tal divisione, a proposito delle schede per le borse degli Spicciolati, parla anche la riforma del 1386, ma gli statutari e riformatori si prendevano indifferentemente da tutto il paese. Solo nella riforma del 21-22 marzo 1491 (1492 stile comune) si trovano distinti nelle due parti di sopra e di sotto; e così d'allora innanzi sino alla riforma del 27 maggio 1508, con la quale ~~il paese~~ venendo il paese diviso in quattro quartieri, fu stabilito che i riformatori dovessero essere tre per quartiere, e che gli uffici si imborsassero per modo che venissero distribuiti egualmente nei diversi quartieri. Ecco letteralmente il testo della riforma. ivi ... "deliberorno, statuirono e ordinorono che per lo avvenire el castello di Montevarchi sia governato e governare si debba e sortire li uffici di detto comune a quartieri. El primo quartieri sia quello di Santo Andrea, cioè dalla porta a Mercatale sino in chiasso di quelli di Jacomo, pigliando le case della via *dinanzi* e quelle di Cennano sino a detto chiasso. E da detto chiasso sino alla porta fiorentina seguitando le case della *strada maestra* a tutto el resto della via di Cennano, s'intenda essere e sia el quartieri di Santa Maria del pellegrinaggio. E dall'altra parte, cioè dal chiasso del campanile della Calonica sino alla porta del Gamba pigliando tutte le case che sono nella via di marzo et in quella di S. Lorenzo sino alla piazza del comune, s'intenda essere e sia el quartieri di S. Lorenzo. E da detto chiasso del campanile seguitando per la via di marzo a quella di S. Lo

" renzo fino alla porta fiorentina s'in
" tende essere e sia el quartieri di S. Fran
" cesco. E tutti li offici che per l'avvenire
" si aranno a fare in detto castello di
" Montevarchi, di ciascuno d'essi quar
" tieri s'imborsino e deputino in
" modo che tanti ne sia d'uno quartie
" ri quanto d'un altro, acciò ognuno
" abbi quello gli si conviene e dette par
" ti di sopra e di sotto non si possino
" nè debbino più usare, acciochè co
" me Montevarchi è uno castello
" solo, così sia uno comune benefizio
" e ben vivere."

1528
1593

Gli statuti del 1528 e del 1593, oltre a confermare questa divisione a quartieri, danno l'elenco degli uomini appartenenti a ciascun quartiere, fra i quali si trovano nomi di molte famiglie tuttora esistenti.

Strade

Nello statuto del 1376 vi è un capitolo ed è il 25.° del III libro, relativo alla manutenzione delle strade e vie del comune e alla loro larghezza. (De manutenendo omnes stratas et vias communis et quantum ample esse debent). Il manoscritto si trova anche in questo punto in assai cattive condizioni; la lettura di tutto il capitolo è oltremodo difficile e in molti luoghi, specialmente in fondo, impossibile. Vi è un elenco di 48 fra strade e vie colla larghezza che debbono avere misurata a braccia, ma di sole 31 ho potuto fare la trascrizione, e di alcune solo in parte, essendo per le rimanenti 17 illeggibile il manoscritto. E ciò è un danno, perchè di ogni strada è detto con precisione il luogo di dove si stacca, quelli che percorre e dove va a finire, per cui si possono iden

tificare ancora, giacchè pochi nomi
sono cambiati di quelli descritti in tale
elenco, meno quelli dei proprietari dei
fondi spesso ivi indicati. Si chiamano
strade (strate) quelle che vanno a Firenze
e ad Arezzo e tre altre più: il rimanente
sono dette vie. Anche del Berignolo è asse-
gnata la larghezza, cioè 8 braccia sopra
al mulino e 10 sotto; ma per il Berignolo
ci è anche un capitolo speciale tutto in-
tero, ed è il 4.° dello stesso libro.

FRATERNITA DEL LATTE

Vengo ora a dare qualche cenno sulla ori-
gine di una istituzione tuttora esistente
e amministrata dal municipio di
Montevarchi, voglio dire la Fraternita
del Latte, prendendo la mossa dagli antichi
Statuti, ma presto lasciandoli per attingere
le notizie dalle posteriori riforme.

Che cosa sia la Fraternita, tutti a Montevarchi
lo sanno; chi volesse maggiori informazio-
ni potrebbe ricorrere all'Archivio Munici-
pale dove si conservano le carte di questa Opera
pia, il che veramente avrei potuto fare an-
ch'io, ma non l'ho fatto, perchè il breve
cenno che ne darò non deve uscire dai li-
miti dei documenti che formano soggetto
di questa memoria. Quello però che tutti
non sanno, si è, come, quando e perchè la
Fraternita fu creata; ed è questo che io voglio
esporre brevemente.

1376 — Compagnia del Latte di M. V. amministrata da 2 Rettori, 4 Consiglieri, 1 Camarlingo (1 anno) — e 1386

Già nello Statuto del 1376 (Lib. I. cap. 18) tro-
viamo la Compagnia del Latte di M. V. am-
ministrata da due rettori, quattro consiglie-
ri e un camarlingo, che duravano in ufficio
un anno, dovendo allo spirare di questo
termine esser riveduta la gestione del camar-
lingo dagli otto sindaci del comune: tali
disposizioni sono confermate nella rifor-
ma del 1386 (rub. X e XX). Ho già parlato
del Cappellano del Latte, dei suoi obblighi
e della festa annuale, nè occorre ora ripeterlo.

La Compagnia del Latte aveva entrate e beni immobili, parte dei quali godeva il Cappellano come ho riferito di sopra e il rimanente erano dati in affitto; e i proventi dovevano essere erogati oltre il servizio religioso della cappella e la festa solenne, in elemosine, sussidi e doti alle fanciulle.

Spedale di S. Maria del pellegrinaggio

2 Rettori
4 Consiglieri
1 Camarlingo

Eravi a Montevarchi un'altra pia istituzione, cioè lo Spedale di S. Maria del pellegrinaggio, che aveva, come la Compagnia del Latte, beni propri ed era amministrato anch'esso da due rettori, quattro consiglieri e un camarlingo sottoposto alla revisione dei sindaci del comune. Non apparisce dalle carte da me esaminate l'epoca della fondazione di questo spedale: ~~[illegible] di tanti altri piccoli spedali che erano per tutto, ad alloggiare i poveri e i pellegrini~~ La prima volta si trova rammentato nella riforma del 27 giugno 1484 (la prima scritta in lingua volgare) con la quale vien nominato spedalingo Chimento d'Agnolo Zucchini, dandogli l'abitazione, ma senza salario, finchè abbia scontato un debito di 40 staia di grano che aveva verso lo spedale stesso.

Spedale

Riforma del 27 giugno 1484

Ma pur troppo nella stessa riforma (rub. VI) vien constatato che l'amministrazione d'ambedue le opere pie va male. Ivi: "Considerando che i beni della Compagnia della Vergine Maria del latte e dello Spedale della Vergine Maria del pellegrinaggio sieno usurpati e non se ne rivede le ragioni„ & c. i riformatori deliberano che l'operato dei rettori e consiglieri (allora detti operai) tanto della Compagnia del latte che dello Spedale sia sottoposto alla revisione di sindaci speciali. Ma pochi anni dopo pare che queste amministrazioni seguitassero

Compagnia

17 Marzo 1495 (1496 st. c. com.)

a camminare poco bene, perchè nella riforma del 17 marzo 1495 (1496 stile comune) si dispone che i beni della Compagnia e quelli dello Spedale sieno affittati all'asta pubblica a suono di tromba e candela accesa. Anzi, della prima è detto espressamente: "avuto avvertenza che " per insino ad ora le cose della Compagnia " del latte sono state male trovate e con " poco conto," &c e prosegue con disposizioni per assicurare i denari, masserizie e reliquie della Cappella.

16 Marzo 1503

La riforma del 16 marzo 1503 che nomina Spedalingo Lorenzo del Contarino di Montevarchi, ci dice in breve lo scopo e il servizio dello Spedale. Ivi... "con questo che detto " Lorenzo Spedalingo prefato sia tenuto durante detto tempo tenere netto e spazzato " detto Spedale e imbiancare le lenzuola di " detto spedale quando n'avessino di bisogno, " e accettare amorevolmente i poveri che " venissino a detto Spedale, secondo che " s'è sempre usitato. E che detto Lorenzo spe" dalingo sia tenuto e debba pigliare per in" ventario dagli operai di detto Spedale le " masserizie e così rassegnarle a detti operai &c." Colla stessa riforma vengono dati in affitto alcuni terreni della Compagnia del latte posti al Prunello e al borro di Busoni: ma l'amministrazione di quei due enti seguitava a andar male.

Aprile 1515 Fraternita

Finalmente nell'aprile 1516, come rileviamo dal seguente passo della riforma del 16 di quel mese, il Consiglio generale del comune nominò "due sindachi " e procuratori con autorità di potere di nuovo edificare una Fraternita in laude " di Maria Vergine e per utilità de' pove" ri e in quella applicarvi e attribuirvi " tutti e beni dello Spedale di S. Maria " del pellegrino di detto comune e così tutti

(i Conti parl. St. 1468 ?)

" e' beni della compagnia della Vergine
" Maria del latte di detto comune, ..., e
prosegue disponendo e ordinando
gli uffici del nuovo istituto, premet-
tendo alcune considerazioni che mi
piace riferire testualmente. "Et atteso
" quanto sia utile questa fraternita di
" nuovo creata e considerando come già
" si faceva camarlinghi dello spedale e
" di detta compagnia e così si faceva
" festajuoli a fare la festa distribuendo
" detti beni piuttosto a pompa del
" mondo che ad honore di Dio e utile de' po-
" veri, e pertanto vogliono e di nuovo ordi-
" norno che per l'avvenire non si poddi
" ~~...~~ fare più tali uffici, ma s'abbiano
" a fare procuratori e governatori di detta
" Fraternita, e quali abbiano a tenere
" diligente conto e dispensare detti beni
" in onore di Dio e utile de' poveri, " ~~e~~
~~abbino non di manco a mandare~~
~~ad effet~~

2 Nov. 1528 FRAT

E lo statuto del 2 novembre 1528 al cap.
34 dispone "che gli operai della fraternita
" abbino a mantenere fornito lo spedale
" del comune posto nel castel di Montevar-
" chi sulla piazza dell'Olmo di letta, lenzuola
" e di tutto quello bisognassi per detto spedale
" e tenervi uno guardiano che abbia a aver
" cura alle sopradette cose" e di raccettare
" tutti e' poveri di Dio, con quel salario
" che parrà loro e tre di loro d'accordo

r. di detto spedale

(gli operai erano quattro) "e abbino a man-
" tenere e tener fornito la Cappella della
" Vergine Maria del latte di detto comune
" di tutto quello avessi di bisogno."

PALAZZO DEL PODESTA'

Riformag. del 15 giugno 1512

Detto dell'origine e scopo della Fraternita
darò per ultimo un rapido cenno sulla
costruzione del palazzo del podestà, che
ebbe luogo fra il 1512 e il 1520. Nella
riforma del 15 giugno 1512, considerato

che il palazzo del potestà andava in rovina, che era occorso con grave dispendio e incomodo del comune provvedere all'abitazione e residenza del potestà stesso con altro locale preso a pigione e che volendosi disporre la costruzione di un nuovo palazzo, a cagione dei diversi e discordi pareri non si era concluso nulla; vengono nominati cinque uomini di Montevarchi con piena facoltà di restaurare il palazzo "e quello di
" nuovo rifare, edificare e finire ove o dove
" parrà a' detti soprascritti o due terzi di loro
" d'accordo e provvedere e deliberare intorno
" al detto palagio alto e basso, come a loro
" e le due parti di loro piacerà di fare." Costesti tali avevano ricevuto dal comune 75 fiorini, oltre annui assegnamenti dal comune stesso e dal potestà per portare a compimento l'edifizio. Però, quando questo fu finito, o quasi, non era ancora stato reso conto della erogazione dei 75 fiorini; e la riforma del 13 giugno 1520 incarica altri quattro cittadini di Montevarchi di fare il sindacato di quella somma. Fra questi vi era Matteo di Pagolo Bazzanti, che a quei tempi doveva godere molta stima e fiducia, trovandosi spesso il suo nome fra quelli dei riformatori e di altre persone cui erano affidati speciali e delicate incombenze. Il nuovo palazzo aveva un locale che serviva per le adunanze municipali, trovandosi detto nello statuto del 1528 (cap. 42) che "il
" Gonfaloniere, otto di spese e Consiglio
" si adunino nella abitazione nuovamen
" te fatta nel nuovo palazzo del
" potestà di Montevarchi." E la riforma del 12 dicembre 1550, dopo d'aver ricor

Riforme del 13 giugno 1520

1528

12 dic. 1550

nel distaccarle si trova l'impressione dello scritto dell'una sull'altra e alcune non possono distaccarsi senza lacerarle, per il che la maggior parte del manoscritto è illeggibile. Vi sono anche sbagli di cucitura e mancano in un punto due, in un altro quattro carte cioè in tutto dodici pagine. Le rubriche dei diversi capitoli scritte in inchiostro rosso sono meglio conservate del testo, come pure le iniziali dei capitoli e quelle dei diversi libri, che sono miniate in rosso e azzurro non senza eleganza. Precede al testo dello statuto un indice delle diverse rubriche assai danneggiato, ma quasi tutto leggibile. Allo statuto seguono riforme e aggiunte dello stesso secolo e del successivo, scritte da più mani. Il Codice ha nel R. Archivio di Stato questa classifica: Classe XII N.° 749.

Gli statutari sono ser Giovanni di Jacopo ser Angelo Migliucci, Piero Bocetoli, Cecco di Giovanni Paolini, Giovanni Geri, Bernardino Niccoli, Francesco di Jacopo Mucci e Lorenzo Cuffia tutti di Montevarchi. Lo statuto è scritto e pubblicato da ser Lorenzo di ser Angelo da Loro notaro pubblico e scrivano dei detti statutari, essendo potestà di Montevarchi il nobile uomo Niccolò di Lottieri da Filicaia di Firenze.

Per essere in gran parte leggibili le rubriche dei capitoli, atteso il migliore loro stato di conservazione di fronte al testo, e supplendo dove mancavano le carte coll'indice del quale ho parlato, ho potuto fare un elenco delle disposizioni contenute nei diversi capitoli dei cinque libri di cui si compone lo statuto; elenco che però dirò

5 libri

dato che quando il comune di Montevarchi edificò il palazzo del potestà vi fece una stanza per le adunanze del Consiglio generale, degli operai di fraternita e di tutti gli altri uffizi del comune, "acciocchè in quella, " dopo la congregazione degli uffizi non " vi si faccia ragunate di altri uomini " con giuochi e altre baie,, dispone che ne tenga la chiave il gonfaloniere e la tenga serrata, non dando ad alcuno la chiave meno che per le occorrenze delle adunanze.

Noto finalmente, a titolo di curiosità storica, che l'orologio pubblico a Montevarchi ci era prima del 1496, trovandosi nella riforma del 17 maggio 1495 (1496 stile comune) affidato a Francesco di Biagio fabbro di Montevarchi l'incarico di temperarlo e mantenerlo in buone condizioni perchè vada bene e suoni ora per ora, assegnandogli l'annuo salario di L. 22. piccioli.

Iacopo Bicchierai